

ATTO N. 363/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relatore Consigliere Mauro Tippolotti


SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare”.

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 1° febbraio 2001


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 13 febbraio 2001



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'1 febbraio 2001 ha esaminato l'atto n. 363 esprimendo parere favorevole.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale, si comunica che la relazione sarà svolta dal Consigliere Mauro Tippolotti.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1371 del 29.11.2000 concernente "Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale l'1.12.2000 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente in data 1.12.2000 (ATTO N 363);

ATTESO che sono trascorsi i termini per il parere consultivo della I Commissione;

VISTI il parere e la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrati dal Consigliere Mauro Tippolotti (ATTO N. 363/BIS);


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha
registrato ___ voti favorevoli, ___ contrari e ___
astenuti espressi nei modi di legge dai ___
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare", composta di n. 6 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute e il benessere dei cittadini, con la presente legge:

a) promuove iniziative di comunicazione ed educazione alimentare indirizzate agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva, agli operatori delle mense, nonché al personale insegnante delle scuole, finalizzate alla diffusione e al potenziamento delle conoscenze in materia di alimentazione e di prodotti agricoli biologici e di qualità;

b) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità, regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.


2. Le iniziative di cui al comma 1, lett. a), sono realizzate dai soggetti gestori tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e della Regione, la quale, a tal fine, può avvalersi del supporto della Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA).

TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

Art. 1

1. idem

2. Le iniziative di cui al comma 1, lett. a), sono realizzate dalle Istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e della Regione, la quale, a tal fine, può avvalersi del supporto della Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA). Le iniziative di cui al comma 1, lett. a), sono altresì realizzate nel rispetto delle identità culturali presenti nelle collettività multietniche.



Art. 2
(Destinatari)

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono, in via prioritaria, i servizi pubblici di ristorazione collettiva scolastica e ospedaliera, e inoltre gli altri servizi di refezione e ristorazione collettiva di pubblica gestione.

2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione eroga contributi a favore dei soggetti pubblici titolari di uno o più dei servizi di ristorazione collettiva di cui al comma 1.

Art. 3
(Contributi)

1. I contributi sono erogati ai soggetti destinatari per iniziative di comunicazione ed educazione alimentare, rivolte agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva, e per iniziative di aggiornamento professionale in materia alimentare, rivolte al personale scolastico docente ed al personale addetto ai servizi di ristorazione.

2. Ai fini della concessione dei contributi, i destinatari devono dimostrare l'utilizzo nei propri servizi di ristorazione collettiva di prodotti agricoli di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), nella misura minima del quaranta per cento per l'anno di riferimento, nonché presentare progetti annuali comprendenti le iniziative di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto:


a) le modalità per la presentazione dei progetti;

Art. 2

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione eroga contributi in via prioritaria a favore delle Istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera, e in subordine ai soggetti pubblici titolari di altri servizi di ristorazione collettiva.

Art. 3

idem



- b) il contenuto dei progetti;
- c) le modalità e i termini per la erogazione dei contributi;
- d) le modalità di rendicontazione dei contributi;
- e) le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.

4. I progetti di cui al comma 2 devono prevedere ed evidenziare in maniera specifica, pena l'esclusione dalle procedure di selezione, le iniziative dedicate alla diffusione delle conoscenze sui prodotti biologici e di qualità.

5. La Giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse disponibili:

- a) il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto richiedente;
- b) la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.

Art. 4


(Informazione)

1. I soggetti ammessi ai contributi sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorativo espletato:

- a) informazioni sull'organizzazione generale e sulle condizioni del servizio;
- b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;
- c) materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare;
- d) informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli igienico-sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati.

Art. 4

idem



2. Le iniziative di cui al comma 1 sono documentate in sede di rendicontazione dei contributi.

Art. 5

(Selezione dei progetti)

1. La selezione dei progetti avviene nel rispetto delle priorità di cui all'art. 2, comma 1, e dei seguenti criteri preferenziali, secondo l'ordine di elencazione:

a) entità percentuale dei prodotti di qualità e biologici utilizzati, rispetto al totale dei prodotti, nell'ambito del servizio di ristorazione collettiva, fermo restando il limite minimo di cui all'art. 3, comma 2;

b) entità delle iniziative di aggiornamento indirizzate al personale docente delle scuole, tenuto conto del numero complessivo di ore previste per dette attività;

c) entità percentuale dei destinatari del corrispondente servizio di ristorazione collettiva rispetto al totale della popolazione residente nel comune o nei comuni di riferimento.

2. A ulteriore parità di condizioni sono privilegiati i progetti presentati da soggetti che hanno usufruito dei benefici, previsti dalla presente legge, in misura minore.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è istituito per memoria nel corrente bilancio di previsione il Cap. 3790 denominato

Art. 5

1. La selezione dei progetti avviene nel rispetto delle priorità di cui all'art. 2, e dei seguenti criteri preferenziali, secondo l'ordine di elencazione:

a) idem


b) idem

c) entità percentuale degli utenti del corrispondente servizio di ristorazione collettiva, rispetto al totale della popolazione residente nel comune o nei comuni di riferimento.

2. idem

Art. 6

idem



"Contributi a favore di soggetti pubblici titolari di servizi di ristorazione collettiva per iniziative di comunicazione e educazione alimentare".

2. Con legge di bilancio o variazione alla stessa si provvede alla relativa dotazione finanziaria.